



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE

Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

**Oggetto:** DECRETO-LEGGE 30 giugno 2021, n. 99 (G.U. serie generale 155 del 30 giugno 2021)

La presente circolare costituisce un aggiornamento alla circolare CNR 7/2021 in seguito all'emanazione del D.L. 30 giugno 2021 n. 99 che ha previsto:

**1) Sospensione verifiche articolo 48 bis DPR 602/72 (a seguito della sospensione dei termini di versamento delle cartelle esattoriali).**

L'art. 2 c.1 interviene nuovamente sull'articolo 68 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27 ( Decreto Cura Italia) sospendendo i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. Ai sensi dell'art. 153 del D.L. 34/2020 (convertito con modifiche, in legge 77/2020) che rinvia ai termini del citato art. 68 c. 1, le verifiche di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/73 sono di conseguenza sospese sino al 31 agosto 2021.

Si ricorda che ai sensi del citato art. 153, le verifiche eventualmente già effettuate ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

**2) Pignoramenti presso terzi**

Lo stesso art. 2 c. 1 del D.L. 99/2021 è inoltre intervenuto a modificare l'art. 152 del citato D.L. 34/2020 estendendo il periodo di validità di quest'ultimo al 31 agosto 2021.



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE

Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

Sono quindi sospesi per il periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/05/2020) e il 31 agosto 2021 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dagli agenti della riscossione e dagli altri soggetti titolati, prima di tale ultima data ed aventi ad oggetto:

- stipendio;
- salario;
- altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento;
- pensione;
- di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza

Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla medesima data, all'agente della riscossione.

Per le eventuali richieste di informazioni ci si può rivolgere all'Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali al Dr. Paolo Collacchi 06/49933784 oppure alla Dr.ssa Valentina Serra 06/49933696.

Il Dirigente  
(dott. Fabrizio Fratini)